

(n.)

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dai deputati:
Palmeri, Tancredi, Pagana, Foti, Mangiacavallo

Disposizioni concernenti la confisca dei beni per i reati di cui agli articoli 422, 423 e 423 bis c.p., nonché l'utilizzo di mezzi di sorveglianza militari per la identificazione dei colpevoli ed il monitoraggio dei siti.

----O----

RELAZIONE DEI DEPUTATI PROPONENTI

Onorevoli Colleghi, ogni estate assistiamo al triste e spaventoso spettacolo degli incendi, spesso ad opera di ecomafie e piromani e comunque, di matrice dolosa. Vengono, così, devastati migliaia di ettari del nostro patrimonio boschivo, compromettendone la funzione, desertificandolo, favorendo il dissesto idrogeologico, distruggendo beni materiali di grande valenza storica ed economica e, quel che è peggio, mettendo a rischio la vita degli animali e, financo, quella dell'uomo.

Tali ipotesi delittuose sono, allo stato, sanzionate dagli articoli 423 e seguenti del codice penale – con specifico riferimento ai delitti di “*incendio*” (art. 423) e di “*incendio boschivo*” (art. 423 bis) – ma è di tutta evidenza l'indifferibilità di una riforma che sappia incidere più efficacemente sulle dinamiche in parola, fungendo da serio deterrente per il piromane e i suoi complici, al contempo, reprimendo con maggiore rigore ogni violazione di legge.

Ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto della Regione Siciliana si vuole, perciò, sottoporre a Codesta Ecc.ma Assemblea Regionale l'approvazione del presente disegno di legge, che reca disposizioni concernenti la confisca dei patrimoni e l'utilizzo di mezzi di sorveglianza militari, per poterli affiancare a tutte le altre tecnologie civili che già, in verità, potrebbero essere utilizzabili dalla Regione, nell'ambito dei reati degli incendi boschivi.

Constatata, dunque, la scarsa efficacia, tanto in termini preventivi che repressivi, della legislazione vigente (incapace di contrastare la preoccupante *escalation* di episodi incendiari) e considerato, altresì, che chi volutamente provoca un incendio è pienamente consapevole di poter causare danni gravissimi, - non ultimo,

mettendo a rischio la stessa vita umana, anche di coloro i quali sono chiamati a svolgere l'azione di contenimento e spegnimento del fuoco-, viene in questa sede previsto e disciplinato, all'articolo 1, la confisca dei beni del responsabile (e quindi anche dei suoi complici), all'articolo 2, un accordo Stato – Regioni che consenta un migliore monitoraggio del territorio, favorendo l'identificazione dei responsabili.

Data, infatti, l'oggettiva difficoltà ad identificare i responsabili, in assenza di testimonianza dirette si sottintende, dunque, l'utilizzo delle informazioni di fonte militare, acquisite mediante sorveglianza satellitare e/o con l'utilizzo di droni, garantendo, altresì, un più rapido ed effettivo controllo delle aree interessate. A mero titolo di esempio, è d'uopo ricordare come l'aeroporto militare di Sigonella disponga di velivoli a pilotaggio remoto dell'Aeronautica Militare, apparecchi che, previa stipula di un più analitico protocollo d'impiego, potrebbero essere asserviti al monitoraggio del territorio.

Tale soluzione, specie con una mirata campagna informativa, (giacché di reale ed immediata efficacia nell'individuazione dei possibili piromani), varrebbe certamente a dissuadere chicchessia dall'appiccare un incendio.

In concomitanza con la stesura di questo disegno di legge abbiamo, purtroppo, preso atto della morte di un valoroso appartenente al Corpo Forestale della Regione Siciliana a cui questo disegno di legge è dedicato.

Disegno di legge voto da sottoporre al Parlamento della Repubblica, ai sensi dell'articolo 18 dello Statuto, recante Disposizioni concernenti la confisca dei beni per i reati di cui agli articoli 422, 423 e 423 bis c.p. nonché l'utilizzo di mezzi di sorveglianza militare per l'identificazione dei colpevoli ed il monitoraggio dei siti.

---O---

DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA PARLAMENTARE

Art 1

Confisca dei patrimoni

1. Nel caso di condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 422, 423 e 423 bis c.p., il giudice ordina la confisca dei beni di cui il reo ha la disponibilità, in misura pari al danno arrecato.

Art 2

Utilizzo di mezzi di sorveglianza militari

1. Il Ministero della Difesa, di concerto con il Ministero degli Interni e con il Ministero della Giustizia, sottoscrive con le Regioni apposito protocollo che autorizza la sorveglianza, mediante l'utilizzo di velivoli a pilotaggio remoto militari, sistemi satellitari e altre idonee tecnologie militari, delle zone minacciate dal rischio dei reati ambientali di cui all'articolo 1, determinando il lasso temporale di tale attività, al fine di prevenire ed individuare i responsabili di tali delitti.
2. Al di fuori delle finalità e del periodo temporale determinato con il Protocollo di cui al comma 1, le informazioni acquisite non sono ammesse come prova, salvo che il fatto costituisca uno dei reati previsti dal Capo 1 titolo XII Cod. pen.